CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

ORDINANZA PER LA COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE DI FONDI E TERRENI AGRICOLI E DEGLI ALTRI MATERIALI VEGETALI DI CUI ALL'ART. 185, COMMA 1, LETTERA F, DEL D. Lgs. 152/2006, UTILIZZATI IN AGRICOLTURA.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 21 DEL 07/06/2024

Cod. Profilo 156547

CITTÀ DI CATANZARO
SETTORE IGIENE AMBIENTALE

ORDINANZA PER LA COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE DI FONDI E TERRENI AGRICOLI E DEGLI ALTRI MATERIALI VEGETALI DI CUI ALL'ART. 185, COMMA 1, LETTERA F, DEL D. Lgs. 152/2006, UTILIZZATI IN AGRICOLTURA.

IL SINDACO

Nelle sue funzioni di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

PREMESSO

che l'attuale andamento climatico presenta temperature superiori alla media stagionale che, unitamente all'assenza di precipitazioni metereologiche, hanno determinato, nel recente passato, condizioni particolarmente favorevoli all'innesco ed alla propagazione di incendi, con gravi ripercussioni sul territorio;

che la legge quadro sugli incendi boschivi ha affidato alle regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

che con "Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n° 174 del 15/04/2024" è stato approvato, ai sensi il "Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2024", che ha stabilito che il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre è di massima pericolosità per l'innesco di incendi sull'intero territorio regionale, durante il quale è vietato, tra le altre cose, accendere fuochi e l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 182 c. 6 del D. Lgs. 152/2006 la bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali nello stesso luogo di formazione, derivanti da operazioni connesse all'attività agricola e dell'altro materiale agricolo sopra specificato, costituisce una normale pratica agricola che consente il reimpiego dei materiali vegetali come sostanze concimanti o fertilizzanti, nonché l'eliminazione di possibili focolai di contaminazione virale, batterica e fungina di parti malate delle piante;

che è necessario e urgente disciplinare nel territorio comunale, in aderenza alle disposizioni dell'articolo succitato, la pratica agricola della combustione nello stesso luogo di produzione dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 152/2006 derivanti dalle operazioni connesse alle attività agricole (sfalci, potature, ripuliture di fondi e terreni agricoli) e di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, fornendo chiare indicazioni ai cittadini sul regolare e corretto uso della stessa;

RITENUTO

che le evidenziate condizioni climatiche impongono l'adozione di idonee misure per una più efficace azione di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al fine di scongiurare rischi per la pubblica incolumità e per l'ambiente, a salvaguardia dell'intero territorio comunale;

VISTI

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18.06.1931, n° 773;
- la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il titolo III del D. lgs. n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- il D. lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente);
- il "Regolamento Comunale d'Igiene" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- il D. lgs n° 1/2018 "Codice di Protezione Civile";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021;

- l'art. 19 - Spegnimento Incendi Boschivi - della Legge Regionale n° 9/2023 "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria" e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/01/2020 attinente alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- la "Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n° 174 del 15/04/2024" avente per oggetto "Approvazione Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2024", pubblicata sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo: https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?104370;
- il "Piano Regionale per la Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi Anno 2024" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 94 del 08/05/2024;
- il D. lgs n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- gli artt. 449, 650, 652 del Codice penale ed eventuali modifiche apportate allo stesso;
- gli artt. 50, commi 5 e 6, e 54 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.

ORDINA

Nel periodo compreso tra il **15 Giugno e il 30 Settembre**, dichiarato dalla Regione Calabria con DGR n° 174 del 15/04/2024 di massimo rischio per gli incendi boschivi, è sempre vietato praticare l'abbruciamento nello stesso luogo di produzione di materiale vegetale o agricolo di ogni genere.

Nel restante periodo dell'anno, salvo diversa indicazione ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale n. 51/2017, è consentito l'abbruciamento nello stesso luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da operazioni (sfalcio, potatura, ripulitura, ecc.) connesse all'esercizio dell'attività agricola in fondi e terreni agricoli nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

1. il materiale agricolo e i residui vegetali come sopra descritti devono essere preliminarmente sistemati nel luogo di formazione per un tempo necessario a ottenere un loro adeguato appassimento onde facilitare la combustione e diminuire la produzione di fumo;
2. l'abbruciamento del materiale vegetale deve essere effettuato mediante raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero (circa tre metri cubi) per ettaro di terreno esclusivamente nell'orario compreso tra le ore 6.30 e le ore 8.30 e tra le ore 16.00 e le ore 17.30 prestando molta cura acché i cumuli dei residui della combustione occupino uno spazio di sicurezza a debita distanza dal materiale vegetale ancora da bruciare per evitarne l'accensione incidentale;
3. è sempre vietato l'abbruciamento all'interno di boschi e fino alla distanza minima di 100 ml. dagli stessi, inoltre la combustione deve essere eseguita a idonea distanza da edifici di terzi e dalla sede stradale al fine di non cagionare disagio e disturbo alle persone;
4. è sempre vietato bruciare il materiale vegetale in commistione con rifiuti, materiali di ogni genere o altre sostanze diverse dagli scarti e residui vegetali;
5. l'abbruciamento è sempre vietato in qualsiasi luogo in condizioni climatiche sfavorevoli, quali forte siccità o intensa ventilazione;
6. è facoltà dell'Amministrazione sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto del materiale vegetale in tutti i casi di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali avverse e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e/o per l'ambiente.

DISPONE

La preventiva comunicazione dell'inizio delle operazioni al Comune di Catanzaro — Settore Igiene Ambientale — mediante modello allegato alla presente, con indicazione del giorno e luogo in cui si effettuerà l'abbruciamento e di un recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica del richiedente;

Durante tutte le fasi della combustione e sino al completo spegnimento deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del proprietario o del conduttore dell'area agricola ovvero di persona di fiducia incaricata.

DISPONE inoltre:

1. la pubblicazione del presente Atto all'Albo Pretorio on-line e nel sito del Comune di Catanzaro;
2. la diffusione dell'informazione alla cittadinanza anche tramite affissione visibile negli Uffici Comunali;
3. la trasmissione del provvedimento tramite posta certificata o e-mail a:

- Prefettura di Catanzaro;
- Regione Calabria Dip.to Agricoltura/U.O. Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo;
- Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile - Catanzaro;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Catanzaro;

- Comando Provinciale Carabinieri Catanzaro;
- Gruppo Carabinieri Forestale Catanzaro;
- Comando Polizia Locale;

AVVERTE

che la violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve più gravi responsabilità penali, sarà sanzionata ai sensi del Regolamento Comunale e delle Leggi vigenti in materia. Le Forze dell'Ordine restano incaricate di vigilare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonio Dominianni

COMUNE DI CATANZARO

IL SINDACO

Prof. Nicola Fiorita

Al Comune di CATANZARO
Settore Igiene Ambientale
Via Jannoni,81
88100 Catanzaro
Fax 0961.881332
pec: igieneambientale@certificata.comune.catanzaro.it

OGGETTO: Comunicazione attività di abbruciamento - Ordinanza n° 21 del 07.06.2024.

Il sottoscritto_____ Codice Fiscale_____

DICHIARA

Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000,n. 445"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, quanto segue:

Di essere nato a _____( ) il _____ di essere residente _____in Via _____ n°_____

Telefono abitazione_____cellulare_____

e-mail _____ pec_____, proprietario dell'area agricola sita in via _____, identificata al catasto terreno di Catanzaro al foglio_____ particella n°____

COMUNICA

che in data_____ secondo le modalità e negli orari previsti dalla stessa ordinanza intende procedere all'abbruciamento, nello stesso luogo di produzione, dei residui vegetali nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Catanzaro lì_____

Il Richiedente

_____